

# Iper-ammortamenti: indicazioni operative dal 2026

Gli iper-ammortamenti, disciplinati dall'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) sono riconosciuti ai **titolari di reddito d'impresa** che effettuano gli investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'iper-ammortamento è comunque subordinata a:

- il rispetto delle normative sulla **sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sarebbero tuttavia, in ogni caso, **esclusi** dall'agevolazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva, nonché le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Quanto agli **investimenti**, sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si tratta, in sostanza, di **nuovi elenchi** che contengono i beni **materiali e immateriali 4.0**, che erano inclusi nei "vecchi" Allegati A e B alla L. 232/2016, ma aggiornati.

Sono altresì oggetto dell'agevolazione i beni materiali nuovi

strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa stabilisce che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire:

- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

In linea di massima, i beni devono rispettare i requisiti di **strumentalità, novità e territorialità**.

La norma agevolativa stabilisce che, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i suddetti investimenti devono essere:

- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- **prodotti** in uno degli **Stati membri dell'Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Sul punto si segnala che sarebbe già **allo studio** la possibilità di **modificare** tale nuovo vincolo territoriale legato alla produzione dei beni, introdotto rispetto alla versione originaria della disposizione agevolativa che era prevista nel Ddl. di bilancio 2026.

In assenza di modifiche, il decreto attuativo dovrà fornire ulteriori elementi per consentire di rispettare tale vincolo

territoriale produttivo, individuando **specifici criteri** che riguardino sia i beni materiali sia quelli immateriali.

Con riferimento al requisito della **destinazione dei beni** a strutture situate **nel territorio dello Stato**, mutuando i chiarimenti forniti nell'ambito della circ. n. 90/2001 (§ 3.7) ancorché relativamente alla Tremonti-bis, in cui era presente il medesimo requisito, per i soggetti residenti, i beni oggetto dell'investimento devono quindi appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l'effettiva destinazione del bene, secondo l'Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Quanto al **costo agevolato**, considerando quanto previsto in relazione alle precedenti agevolazioni, in linea di massima il costo dei beni agevolabili dovrebbe essere determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR.

(MF/ms)